

**TABELLA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER L'ISCRIZIONE A RUOLO**

Importi aggiornati al D.L. 90/2014 convertito con modifiche dalla L. 114/2014 e, al D.L. 132/2014 convertito con modifiche dalla L. 162/2014.

**Il contributo unificato è aumentato del 50%:**

nel caso in cui il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125, comma 1, c.p.c. e 16, comma 1- bis, del D.lgs. n. 546/1992, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso.

**Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile:**

la L. 147/2013, ha elevato a € 27,00 (salvo esenzioni) l'importo per anticipazioni forfettarie di cui all'art. 30, Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002). L'aumento si applica ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente all'entrata in vigore della suddetta norma (1° gennaio 2014).

**Natura e valore del procedimento:** il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Dal 1° gennaio 2012 la parte attrice quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

**PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CIVILI**

<b>SCAGLIONI DI VALORE</b>	<b>1° grado</b>	<b>Appello</b>	<b>Cassazione</b>
fino a € 1.100,00	43,00	64,50	86,00
da € 1.100,01 a € 5.200,00	98,00	147,00	196,00
da € 5.200,01 a € 26.000,00	237,00	355,50	474,00
da € 26.000,01 a € 52.000,00	518,00	777,00	1.036,00
da € 52.000,01 a € 260.000,00	759,00	1.138,50	1.518,00
da € 260.000,01 a € 520.000,00	1.214,00	1.821,00	2.428,00
oltre € 520.000,00	1.686,00	2.529,00	3.372,00
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace	237,00	355,50	474,00
valore indeterminabile (in tutti gli altri casi)	518,00	777,00	1.036,00
con valore non dichiarato nell'atto (si considerano di valore superiore a € 520.000,00)	1.686,00	2.529,00	3.372,00

**IMPUGNAZIONI RESPINTE, INAMMISSIBILI O IMPROCEDIBILI:**

Per i procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, nel caso in cui l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

**PROCEDIMENTI CON CONTRIBUTO FISSO**

<b>Procedimenti esecutivi</b>	<b>Importo contributo</b>
procedimenti esecutivi immobiliari	€ 278,00
procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore a € 2.500,00	€ 43,00
procedimenti esecutivi mobiliari di valore pari o superiore a € 2.500,00	€ 139,00
procedimenti esecutivi per consegna o rilascio	€ 139,00
procedimenti di opposizione agli atti esecutivi	€ 168,00
istanza per ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare	€ 43,00
<b>Procedimenti fallimentari</b>	
procedure fallimentari (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura)	€ 851,00
procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare	€ 98,00
istanza di fallimento e concordati preventivi	€ 98,00
insinuazione tempestiva al passivo	esente
insinuazione tardiva al passivo - il contributo unificato non è dovuto per i fallimenti dichiarati dal 16/07/06; per i fallimenti dichiarati invece prima della suddetta data, il contributo unificato è calcolato in base al valore del credito per cui si procede.	esente

<b>Procedimenti in materia di separazione e divorzio</b>	<b>Importo contributo</b>
procedimenti di cui all'art. 711 del c.p.c (separazione consensuale)	€ 43,00
procedimenti di cui all'art.4, c.16, L.898/70 (domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)	€ 43,00
processi contenziosi di cui all'art.4, L.898/70 (in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)	€ 98,00
processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I c.p.c. - separazione personale dei coniugi	€ 98,00
<b>Procedimenti vari</b>	
procedimenti di volontaria giurisdizione	€ 98,00
procedimenti speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI c.p.c. (disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio)	€ 98,00
procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie in caso di reddito delle parti superiore a € 35.240,04 (per il ricorso in Cassazione l'importo da applicare è quello previsto per i giudizi dinanzi alle Giurisdizioni ordinarie e, con valore de terminato, non è dovuta l'imposta fissa di € 200,00)	€ 43,00
reclamo avverso i provvedimenti cautelari (ex art. 669 terdecies c.p.c)	€ 147,00
<b>Procedimenti per i quali il contributo è ridotto del 50% (rispetto allo scaglione di riferimento)</b>	
procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I, (procedimenti sommari) capi I, II, III, III-bis, e IV c.p.c. che trattano rispettivamente:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• del procedimento d'ingiunzione</li> <li>• del procedimento per convalida di sfratto</li> </ul>	
<i>Procedimenti di sfratto per morosità:</i> il valore della causa si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida	
<i>Procedimenti di finita locazione:</i> il valore si determina in base all'ammontare del canone annuo	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dei procedimenti cautelari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedimenti cautelari in generale</li> <li>- procedimenti cautelari in corso di causa</li> <li>- procedimenti di sequestro (giudiziario e conservativo)</li> <li>- procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto</li> <li>- procedimenti di istruzione preventiva</li> <li>- procedimenti d'urgenza</li> </ul> </li> <li>• procedimenti sommari di cognizione (nel caso in cui il procedimento prosegua con rito ordinario la parte che ha versato il contributo unificato iniziale deve effettuare l'integrazione per la metà non pagata del contributo medesimo)</li> <li>• procedimenti possessori (sia per la fase sommaria che per quella di cognizione ordinaria piena si paga un solo contributo unificato)</li> </ul>	
• giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo	
• giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento	
• procedimenti per controversie individuali di lavoro o attinenti rapporti di pubblico impiego in caso di reddito delle parti superiore a € 35.240,04 (per il ricorso in Cassazione l'importo da applicare è quello previsto per i giudizi dinanzi alle Giurisdizioni ordinarie e, con valore determinato, non è dovuta l'imposta fissa di € 200,00)	
<b>Procedimenti con contributo ordinario</b>	<b>Importo contributo</b>
procedimenti in materia di locazione (determinazione del canone) procedimenti in materia di comodato occupazione senza titolo impugnazione di delibera condominiale	contributo unificato in base al valore della causa
procedimenti di giurisdizione e regolamento di competenza procedimenti di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) procedimenti di opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 c.p.c.)	contributo unificato in base al valore della causa
procedimenti e attività conciliative del giudice di pace in sede non contenziosa di valore inferiore a € 1.033,00 e provvedimenti ad esse relativi (art. 46, comma 1, L. 374/91) procedimenti di opposizione a ordinanze-ingiunzioni (artt. 5-6 D.Lgs. 150/11 e art. 22 L. 689/81)	contributo unificato in base al valore della causa

**Procedimenti davanti alla Corte di Cassazione**

oltre al contributo unificato determinato in base agli scaglioni, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari pari a € 200,00, (fatta eccezione per i processi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego)

**Procedimenti davanti al Tribunale delle Imprese**

per tutti i procedimenti davanti alle Sezioni Specializzate, istituite dall'art.2 del D.L.24/01/2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/03/2012, n. 27, l'importo del contributo unificato, determinato in base agli scaglioni è raddoppiato; tale contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato nei processi dinanzi alla Corte di Cassazione

**AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE****Importo contributo**

richiesta di pronuncia di condanna generica del responsabile.

Esente

richiesta di pronuncia di condanna con pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo unificato è dovuto in caso di accettazione della domanda

in base al valore dell'importo liquidato in sentenza e secondo gli scaglioni di valore in uso per i procedimenti civili ed amministrativi

**RICORSI AL T.A.R. E AL CONSIGLIO DI STATO**

Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

Gli importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'art. 136 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs.104/2010, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.

**PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI AMMINISTRATIVI****Importo contributo**

ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi e, avverso il silenzio dell'Amministrazione di cui agli artt. 116 e 117 del D.Lgs.104/2010

€ 300,00

ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato

€ 300,00

ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato, anche del Giudice Ordinario

€ 300,00

ricorsi previsti dall'art. 25 della L.241/1990, avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D.Lgs. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

esente

ricorsi in materia di pubblico impiego, per soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione superiore a € 35.240,04

€ 325,00

ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, D.Lgs.104/2010 nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito

€ 1.800,00

ricorsi relativi ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture (art. 119, comma 1, lett. a, D.Lgs. 104/2010)

ricorsi concernenti i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti (art. 119, comma 1, lett. b, D.Lgs. 104/2010)

valore della controversia fino a € 200.000,00

€ 2.000,00

valore della controversia da € 200.001,00 a € 1.000.000,00

€ 4.000,00

valore della controversia superiore a € 1.000.000,00

€ 6.000,00

*N.B. Nel processo amministrativo per valore della lite:*

*- nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del D.Lgs.104/2010, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.*

*- nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del D.Lgs.104/2010, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste.*

se manca la dichiarazione relativa al valore della controversia

€ 6.000,00

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

€ 650,00

per tutti gli altri ricorsi non espressamente previsti

€ 650,00

ricorsi per i giudizi di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato

il contributo è aumentato della metà rispetto a quello dovuto per il primo grado

**RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA** (principali ed incidentali proposti davanti alle Commissioni tributarie provinciali e regionali)

Nel processo tributario, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 546/1992, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.  
Per valore della lite tributaria, si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste

SCAGLIONI DI VALORE	Importo contribuito
controversie di valore fino a € 2.582,28	€ 30,00
controversie di valore superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000	€ 60,00
controversie di valore superiore a € 5.000 e fino a € 25.000	
controversie di valore indeterminabile	€ 120,00
controversie di valore superiore a € 25.000 e fino a € 75.000	€ 250,00
controversie di valore superiore a € 75.000 e fino a € 200.000	€ 500,00
controversie di valore superiore a € 200.000	€ 1.500,00
controversie di valore non dichiarato nell'atto	€ 1.500,00

**ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO:**

- procedimenti già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura
- procedimenti di rettificazione di stato civile
- procedimenti in materia tavolare
- procedimenti per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego e, per i procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, per soggetti titolari di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore ad € 35.240,04 (triplo dell'importo - soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio)
- procedimenti relativi ad esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro
- procedimenti sul contenzioso elettorale
- riassunzione entro il termine di legge del procedimento interrotto, sospeso o cancellato
- procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero
- gratuito patrocinio o forme similari di patrocinio dei non abbienti
- procedimenti in materia di equa riparazione di cui all'art. 3 della Legge 24 marzo 2001, n. 89
- procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni di mantenimento della prole, compresi quelli di competenza del giudice tutelare
- altri procedimenti riguardanti la prole
- procedimenti di cui al Libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V del codice di procedura civile ossia: interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
- disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta;
- disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;
- rapporti patrimoniali tra i coniugi.

La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

**TABELLE DIRITTI DI COPIA**

Importi aggiornati dal D.M. 9 Luglio 2021 in G.U. n. 184 del 03/08/2021 (in vigore dal 18 agosto 2021) Si rammenta che, gli importi così aggiornati, comprendono la maggiorazione del cinquanta per cento (considerate le disposizioni introdotte con l'art. 4, commi 4 e 5, del D.L. n. 193/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 24/2010) per il rilascio di copie in forma cartacea.

**MODIFICHE AL PAGAMENTO DEL DIRITTO DI COPIA (dal 25/06/2014)**

L'articolo 52, comma 1, del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, ha introdotto il comma 9-bis dell'art.16-bis, del D.L. 179/2012:

«9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»

L'articolo 52, comma 2, del D.L. 90/14, ha apportato inoltre le seguenti modifiche agli articoli 40, 268 e 269 del D.P.R.115/2002:

a) all'articolo 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

«1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

«1-quinquies. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

b) all'articolo 268, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

c) all'articolo 269, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.».

**DIRITTO DI COPIA SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ**

Numero di pagine	Diritto di copia forfettizzato non urgente	Diritto di copia forfettizzato urgente
da 1 a 4	€ 1,47	€ 4,41
da 5 a 10	€ 2,96	€ 8,88
da 11 a 20	€ 5,88	€ 17,64
da 21 a 50	€ 11,79	€ 35,37
da 51 a 100	€ 23,58	€ 70,74
oltre le 100	€ 23,58 + € 9,83 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 70,74 + € 29,49 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

**DIRITTO DI COPIA AUTENTICA**

Numero di pagine	Diritto di copia forfettizzato non urgente	Diritto di copia forfettizzato urgente
da 1 a 4	€ 11,80	€ 35,40
da 5 a 10	€ 13,78	€ 41,34
da 11 a 20	€ 15,71	€ 47,13
da 21 a 50	€ 19,66	€ 58,98
da 51 a 100	€ 29,48	€ 88,44
oltre le 100	€ 29,48 + € 11,80 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 88,44 + € 35,40 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

**DIRITTO DI COPIA SU SUPPORTO DIVERSO DA QUELLO CARTACEO**

Tipo di supporto	Diritto di copia
per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	€ 3,92
per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	€ 5,89
per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore	€ 6,55
per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti	€ 7,86
per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti	€ 9,84
(*) per ogni dischetto informatico da 1,44 MB	€ 4,60
(*) per ogni compact disk	€ 327,56

(\*) Per gli atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, quando consentono di calcolare le pagine memorizzate e siano stati acquisiti su supporto informatico, previa scansione da parte del personale amministrativo (art. 4, comma 5, D.L. 193/2009 conv. con L. 24/2010 - Cons. Stato n. 4408 del 21 settembre 2015).

Numero di pagine	copie senza certificazione di conformità	copie con certificazione di conformità
da 1 a 4	€ 0,98	€ 7,86
da 5 a 10	€ 1,97	€ 9,18
da 11 a 20	€ 3,92	€ 10,47
da 21 a 50	€ 7,86	€ 13,10
da 51 a 100	€ 15,72	€ 19,65
oltre le 100	€ 15,72 + € 6,55 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 19,65 + € 7,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà (art. 271 T.U. spese di giustizia).

Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato (art. 270 T.U. spese di giustizia).

Il rilascio di copie con urgenza si intende entro due giorni.

L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile (art. 16, comma 14, D.L. 179/2012 - Legge 221/2012- art. 40 T.U. spese di giustizia).

Il pagamento della copia su DVD è pari all'importo previsto per il rilascio su CD (Circolare DAG 4 luglio 2005 n. 1/7186/U/44/NV). Nel caso di supporti digitali diversi da CD e DVD va corrisposto l'importo previsto per il CD (Circolare DAG 28 ottobre 2015 n. 0157302.U).

Il diritto dovuto per le copie effettuate d'ufficio dell'atto di impugnazione penale, del ricorso e del controricorso è triplicato.

Le copie esecutive informatiche (art. 23, comma 9 bis, D.L. 137/2020, convertito con modifiche dalla L. 176/2020) sono rilasciate dal cancelliere, senza richiedere il versamento dei diritti di copia; le disposizioni in merito, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022. Resta invece invariata la necessità per il difensore di provvedere al pagamento dei diritti di copia per le richieste di formula esecutiva inviate in formato analogico secondo le modalità tradizionali, con versamento che potrà essere effettuato anche in via telematica.